

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . .	Pag.	1
GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	»	2
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE . . . . .	»	2
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>In sede referente</i> . . . . .	»	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI (I): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	7
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	8
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	9
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	11
FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	13
<i>In sede referente</i> . . . . .	»	14
LAVORI PUBBLICI (IX): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	15
TRASPORTI (X): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	15
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	19
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	19
INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i> . . . . .	»	23
IGIENE E SANITÀ (XIV): <i>In sede referente</i> . . . . .	»	25
CONVOCAZIONI . . . . .	»	29

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI.

La Giunta, risolvendo il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione Istruzione in ordine alle proposte di legge nn. 701 e 1029 concernenti la disciplina della professione di geometra, ha confermato la decisione che le proposte stesse rimangano deferite alla competenza primaria delle sole Commissioni riunite Giustizia e Lavori pubblici, con l'obbligo per queste di allegare alla relazione il parere emesso dalla Commissione Istruzione.

Con interventi del Presidente e dei deputati Migliori, Luzzatto, Russo Carlo, Laconi, Scalia e Di Primio, la Giunta ha quindi deliberato le questioni riguardanti la procedura di esame dei progetti di legge, al fine di renderla più snella e funzionale, nel pieno rispetto dei diritti delle minoranze. Particolare attenzione in questo quadro la Giunta ha dedicato al problema di una nuova disciplina degli istituti della discussione generale, degli ordini del giorno e delle dichiarazioni di voto. Il seguito dell'esame è stato rinviato ad una prossima seduta, da tenersi dopo che i membri della Giunta avranno fatto pervenire alla Presidenza le osservazioni relative agli studi predisposti sulla materia dagli uffici della Camera.

Con analogha intesa, dopo un primo scambio di vedute durante il quale hanno preso la parola il Presidente e i deputati Luzzatto, Scalia, Russo Carlo e Laconi, è stata rinviata la discussione sul problema della competenza della Commissione Bilancio in materia di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e sulle questioni concernenti la procedura d'esame delle relazioni presentate dalla Corte dei conti.

Successivamente, il Presidente nomina il deputato Migliori relatore per le proposte, di iniziativa dei deputati Scalfaro, Sinesio e Scaglia, recanti modificazioni all'attuale sistema di verifica delle elezioni, e il deputato Di Primio relatore per la proposta, di iniziativa del deputato Amatucci, intesa ad introdurre nel Regolamento un Capo V-bis in materia di autorizzazioni a procedere in giudizio.

La Giunta ha, infine, dato incarico al Presidente di concordare con il Presidente del Senato la costituzione di un Comitato misto per l'esame della proposta Luzzatto ed altri, di modificazioni al Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,25.

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 19,30. — *Presidenza del Presidente* TESAURO.

La Giunta decide di proporre la convalida dell'elezione del deputato Michele Achilli.

Successivamente la Giunta esamina la situazione giuridica in cui si è venuto a trovare il deputato Ottieri Mario, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente Tesauro, la Giunta adotta all'unanimità la seguente decisione:

« La Giunta delle Elezioni,

udita la relazione del proprio Presidente;

accertato che in data 31 agosto 1966 il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti di Ottieri Mario, deputato al Parlamento eletto nel XXII Collegio (Napoli);

constatato che a carico del deputato Ottieri è stato adottato provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali del comune di ultima residenza e che la intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento si pone come fatto ostativo alla reinscrizione nelle liste di altro comune;

visto il combinato disposto dell'articolo 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361;

visto l'articolo 66 della Costituzione;

considerato che si è in presenza di una causa sopraggiunta di ineleggibilità;

visto l'articolo 14 del Regolamento interno della Giunta delle Elezioni,

decide

di proporre alla Camera la dichiarazione di decadenza di Ottieri Mario dal mandato parlamentare.

Dà incarico al proprio Presidente per la stesura della prescritta relazione ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* AMATUCCI.

contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*diffamazione*) (Doc. II, n. 129).

Il Relatore Bisantis espone i fatti che sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Preti. Conclude, proponendo la non concessione dell'autorizzazione dopo aver manifestato l'inopportunità di rimettere gli atti all'Autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'amnistia senza assumere una deliberazione al riguardo.

Dopo interventi dei deputati Greppi, Sforza e Cataldo, che si dichiarano favorevoli alla restituzione degli atti dell'Autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'amnistia, e del Presidente, che richiama all'attenzione dei membri della Giunta le precedenti deliberazioni assunte in tal senso dal Parlamento nelle passate Legislature, la Giunta delibera a maggioranza di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Preti sia restituita al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331. Dopo che il deputato Bisantis manifesta la volontà di rinunciare al compito di relatore, il Presidente dà incarico al deputato Greppi di stendere la relazione scritta per la discussione in Assemblea;

contro il deputato Mancini Giacomo, per il reato di cui agli articoli 110 e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*diffamazione aggravata a mezzo della stampa*) (Doc. II, n. 140).

Il Relatore Gagliardi chiede che l'esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Mancini Giacomo venga rinviato a breve termine per essere in grado di produrre l'atto di remissione della querela. La Giunta delibera di rinviare ad una pros-

sinia seduta l'esame della richiesta di autorizzazione di cui sopra;

contro il deputato Di Mauro Ado Guido, per i reati di cui agli articoli 102 e 113 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*eccezione di velocità e uso di segnali acustici in centro abitato*) (Doc. II, n. 146).

Il Relatore Sforza riferisce gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Di Mauro Ado Guido. Pur ritenendo che nel merito la Giunta avrebbe dovuto deliberare di concedere l'autorizzazione a procedere trattandosi di un reato previsto dal Codice della strada, propone, avendo constatato l'esistenza delle relative condizioni, che la Giunta rinvi gli atti all'Autorità giudiziaria per l'applicazione dell'amnistia. La Giunta delibera di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Di Mauro Ado Guido sia restituita al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione della amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331;

contro il deputato Bersani, per il reato di cui agli articoli 24, 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (*vendita di mangime non conforme alle prescrizioni stabilite*) (Doc. II, n. 147).

Il Presidente Amatucci, in sostituzione del Relatore assente, illustra i fatti che hanno dato luogo alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Bersani. Dopo interventi dei deputati Amendola Pietro, Cataldo, Greppi e Bisantis, la Giunta delibera di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bersani sia restituita al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331. Il deputato Bisantis esprime il parere che non debbano essere restituiti gli atti all'Autorità giudiziaria per l'applicazione dell'amnistia e che invece la Giunta debba deliberare la non concessione dell'autorizzazione a procedere;

contro il deputato Romualdi, per il reato di cui all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (*sosta vietata*) (Doc. II, n. 148).

Il Presidente Amatucci si sostituisce al Relatore Baroni assente ed espone i fatti che

sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Romualdi. La Giunta, in accoglimento delle conclusioni del Presidente, delibera di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Romualdi sia restituita al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331;

contro il deputato Pasqualicchio, per il reato di cui all'articolo 594 del Codice penale (*ingiurie*) (Doc. II, n. 143).

Il Presidente Amatucci, in sostituzione del Relatore Valiante assente, riferisce sui fatti che hanno determinato la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Pasqualicchio. In accoglimento delle conclusioni del Presidente, la Giunta delibera di proporre all'Assemblea che la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Pasqualicchio venga rinviata al Ministero di grazia e giustizia per l'eventuale applicazione dell'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1966, n. 331.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

### COMMISSIONE SPECIALE

**per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE, *indi del Vicepresidente* REGGIANI. — Interviene per il Governo il Sottosegretario ai lavori pubblici de' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-bis) — Relatori: Bonaiti e Cucchi;

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322) — Relatore: Bonaiti;

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584) — Relatore: Bonaiti;

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632) — Relatore: Cucchi;

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634) — Relatore: Bonaiti;

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690) — Relatore: Cucchi;

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700) — Relatore: Bonaiti;

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769) — Relatore: Cucchi;

BOVÀ ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276) — Relatore: Bonaiti;

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiana » (2487) — Relatore: Bonaiti;

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602) — Relatori: Cucchi e Bonaiti;

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681) — Relatore: Bonaiti;

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297) — Relatore: Bonaiti.

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 14, relativo al deposito cauzionale. Dopo interventi dei Relatori Cucchi e Bonaiti, dei deputati Spagnoli, Todros, Ruffini, Cacciatore, De Pasquale e Franchi e del Sottosegretario de' Cocci, la Commissione approva il seguente emendamento Ruffini, sostitutivo dell'intero articolo 14, a cui si sono dichiarati favorevoli il Sottosegretario de' Cocci ed i Relatori Bonaiti e Cucchi, il quale ritira un suo emendamento sostanzialmente analogo:

« Fino al 30 giugno 1970 in caso di rinnovo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge non può essere richiesto alcun aumento del deposito cauzionale eventualmente già pattuito ».

Non è, invece, approvato un emendamento aggiuntivo Beragnoli che prevede la corresponsione degli interessi legali sull'ammontare del deposito cauzionale.

In precedenza la Commissione non aveva approvato un emendamento Cucchi sostitutivo dell'articolo 14, ritirato dal presentatore e fatto proprio, con una integrazione relativa alla corresponsione degli interessi legali, dal deputato Cacciatore, inteso a fissare in una o due mensilità il deposito cauzionale nei casi, rispettivamente, di immobili destinati ad abitazione o ad altri usi.

Dopo interventi dei deputati Ruffini, De Pasquale, Bosisio e Beragnoli, dei Relatori Bonaiti e Cucchi e del Sottosegretario de' Cocci, la Commissione non approva un emendamento Bosisio soppressivo dell'articolo 15, che è approvato, invece, nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto:

« Prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori il conduttore ha diritto di ottenere la distinta degli oneri medesimi con l'indicazione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei relativi documenti giustificativi ».

La Commissione esamina, quindi, un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Beragnoli e Mazzoni, inteso a prorogare al 31 dicembre 1969 i contratti di locazione e sublocazione nei comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno scorso e nei comuni contermini.

In proposito si apre un'ampia discussione alla quale partecipano i deputati Mazzoni, Pagliarani, Ruffini, Pennacchini, Corghi, Origlia, De Pasquale, Beragnoli, Borra e Reggiani, i Relatori Bonaiti e Cucchi e il Sottosegretario de' Cocci. A conclusione la Commissione non approva l'emendamento Beragnoli-Mazzoni ed approva invece il seguente articolo aggiuntivo 15-*bis* proposto dai deputati Bonaiti, Pennacchini e Ruffini:

« Nei comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966, indicati nei decreti del Presidente della Repubblica, emanati o da emanare a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, il pretore, nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 9-*bis* della presente legge, può prorogare l'esecuzione degli sfratti fino ad un anno.

Tale facoltà è estesa anche agli immobili nei quali si eserciti una delle attività previste dall'articolo 6 della presente legge ».

La Commissione non approva infine un emendamento aggiuntivo a tale articolo 15-*bis*, proposto dai deputati De Pasquale, Mazzoni e Beragnoli, inteso a rendere applicabili fino al 30 giugno 1970 nei suddetti comuni le norme della legge n. 1444 del 1963, per i canoni delle locazioni stipulate prima del 4 novembre 1966.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito dell'esame con l'intesa di esaurire la discussione nella prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

**ISTRUZIONE (VIII) E LAVORI PUBBLICI (IX)**  
**Commissioni riunite.**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza della VIII Commissione, ERMINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici De' Cocci.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-67 » (*Approvato dal Senato*) (3509).

Il relatore per l'VIII Commissione, Finocchiaro illustra ampiamente il disegno di legge inteso ad avviare a soluzione organica, nell'ambito della programmazione economica quinquennale, il programma dell'edilizia scolastica, così strettamente connesso alla vita e allo sviluppo della scuola.

La necessità di colmare le carenze quantitative derivanti in parte dagli ultimi eventi bellici e per il resto della espansione ventennale della scuola, l'opportunità di individuare e prevedere l'eliminazione delle cause che hanno impedito o sminuito l'efficacia dei provvedimenti adottati, il ruolo che l'edilizia scolastica deve assolvere ai fini dello sviluppo quantitativo e qualitativo della scuola, l'indispensabile adeguamento dell'ambiente scolastico alle esigenze educative, pedagogiche e didattiche attuali e l'inserimento armonico del medesimo nel più vasto ambiente sociale e comunitario in trasformazione, costituiscono gli aspetti indiscussi, per il relatore, della realtà scolastica, cui occorre provvedere.

Il piano quinquennale ipotizzato dal disegno di legge prevede stanziamenti per 1.200 miliardi. Di essi 50 miliardi saranno accantonati per finanziamenti edilizi alla scuola materna, 950 miliardi saranno destinati alla costruzione, l'ampliamento e il riattamento degli edifici, delle palestre e degli impianti sportivi delle scuole elementari e medie di primo e secondo grado, 200 miliardi alla costruzione, l'ampliamento, l'adattamento, il completamento e l'acquisto, in casi particolari, di edifici universitari, nonché per l'arredamento dei medesimi. All'edilizia universitaria assistenziale e agli impianti sportivi universitari saranno destinati per ciascun anno rispettivamente 5 miliardi ed 1 miliardo.

Per le necessità edilizie delle università è riservata una somma non inferiore al 10 per

cento degli stanziamenti complessivi, per un totale di 20 miliardi.

Secondo l'oratore, si dovrebbero nel complesso coprire 1.583.000 posti alunno, in modo da soddisfare tutto il fabbisogno aggiuntivo del quinquennio 1966-67, calcolato in 1.557.000 unità, e una sia pur minima quota di quello derivante dalle carenze accertate al 30 settembre 1965, valutate in 1.777.000 posti alunni, mentre resterebbero per intero non coperti i posti alunno non più idonei, valutati in 463.000 unità, considerando l'1 per cento dei posti appositamente costruiti e il 5 per cento di quelli adattati.

Esiste, continua il relatore, purtroppo per il soddisfacimento globale dei bisogni — dopo il quinquennio mancherebbero ancora 2 milioni 666.000 posti alunni — un duplice limite invalicabile al rinvenimento di una congrua copertura finanziaria: le condizioni del bilancio e del mercato finanziario.

Gli stanziamenti previsti per l'università, oltre a consentire il completamento di opere già in corso, permetteranno la costruzione di nuovi edifici per complessivi metri quadrati 1.400.000, parte dei quali destinati ad un centro universitario a carattere residenziale in Calabria.

Ad avviso dell'oratore le caratteristiche salienti del provvedimento, in conseguenza delle quali la materia viene ad avere una impostazione del tutto nuova sono: l'assunzione, anche se limitata al solo periodo 1966-71, a totale carico dello Stato degli oneri inerenti la realizzazione delle opere e l'articolazione degli interventi in due ben precise fasi: programmazione ed esecuzione delle opere.

Posto l'accento sul sistema proposto da adottarsi per la progettazione delle opere, il relatore si sofferma a considerare quanto dispongono gli articoli: 28 (contributi destinati alla sperimentazione per l'edilizia scolastica); 29 (contributi per l'adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie); 30 (contributi per l'arredamento di scuole elementari e medie); 32 (finanziamento dei programmi per il quinquennio 1966-70); 38 (copertura della spesa ed emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica »).

A parere del relatore sono possibili alcune considerazioni critiche in ordine alla valutazione dei bisogni e in ordine agli stanziamenti. A suo avviso tutti i dati disponibili risultano privi di una qualsiasi attendibilità, né la relazione che accompagna il provvedimento fornisce adeguate delucidazioni sull'argomento. Tutto resta condizionato da quelle che saran-

no le risultanze della rilevazione sullo stato dell'edilizia scolastica, attualmente in corso di svolgimento.

Rilevate quindi le divergenze emerse nei dati e nelle valutazioni del fabbisogno esistente e di quello aggiuntivo da soddisfare della Commissione di indagine, delle linee direttive e del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70, osserva che divergenze esistono anche in materia di programmazione di spesa (soprattutto per quel che concerne le previsioni di spesa per posti alunno, mentre i fondi stanziati per l'università appaiono più congrui rispetto all'esigenze di settore).

Gli aspetti principali per i quali, a suo avviso, si appalesa necessario un ulteriore approfondimento del disegno di legge in Commissione sono: la precisazione dei fini della programmazione, che non può avere come obiettivo precipuo la sola eliminazione delle carenze, ma nel quadro della normalizzazione e dello sviluppo della scuola, deve anche provvedere alla eliminazione degli squilibri; l'opportunità della creazione di uffici-studi e programmazione a livello nazionale interprovinciale, che rendano dinamica la fase conoscitiva della programmazione, che non può essere ridotta a semplici aggiornamenti annuali del censimento nazionale; una più stimolare presenza degli enti territoriali autarchici anche nella fase conoscitiva e programmatrice e non solo in quella esecutiva; il problema dei termini della programmazione, che deve avere delle scadenze non velleitarie od ordinarie. Inoltre, nella fase della esecuzione delle opere si porrà l'esigenza di riconoscere allo Stato la facoltà, in quanto organismo finanziatore, di avvalersi sia degli enti locali sia dell'ISES e degli enti pubblici a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica.

Concludendo, il Relatore auspica che, accanto alle sovrintendenze interprovinciali, create per la prima volta con la legge in discussione, per il coordinamento delle attività scolastiche a livello regionale o interregionale, le Commissioni riunite prendano in esame la possibilità di istituzionalizzare i distretti scolastici, che definiscano lo spazio scolastico per ciascun tipo di istituto, in modo che lo sviluppo della scuola, nelle fasi istitutive, sia disciplinato da norme generali e razionali.

In assenza del Relatore per la IX Commissione, riferisce sul disegno di legge il Presidente della IX Commissione Alessandrini, il quale sottolinea il significato profondamente innovatore del disegno di legge rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia scolasti-

ca, specie per quanto riguarda il meccanismo di finanziamento delle opere, abbandonando il sistema dei contributi in annualità, che, pur presentando aspetti positivi, in quanto ha significato un ampliamento dell'intervento pubblico nel settore, ha dato luogo tuttavia ad una serie di difficoltà specie per quanto riguarda il reperimento dei finanziamenti.

Afferma poi che la previsione della realizzazione delle opere a totale carico dello Stato eviterà che si verifichino intralci alla esecuzione delle opere stesse dovute alla sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari e sottolinea la necessità di introdurre un preciso rapporto tra posto-alunno e aula e di introdurre disposizioni che valgano a sveltire le procedure di esecuzione delle opere.

Affronta quindi il problema delle strutture di programmazione delle opere introdotte con il disegno di legge, prospettando talune perplessità sulla loro funzionalità; sottolinea la necessità di limitare gli interventi sostitutivi per l'esecuzione delle opere solo ai casi di inefficienza o inerzia da parte degli enti locali, e di prevedere la concessione di contributi a favore di quegli enti locali che possano disporre di una parte dei mezzi necessari per la costruzione degli edifici scolastici e conclude invitando le Commissioni ad approvare il disegno di legge, pur con alcune modificazioni e riservandosi di intervenire successivamente sul contenuto dei singoli articoli.

Il Presidente Ermini richiama da parte sua l'attenzione sui rilievi fatti dalla Commissione di indagine sull'opportunità di varare al più presto una legge atta a sveltire le procedure di esecuzione delle opere in questo settore.

Dopo interventi dei deputati: Borsari, il quale ravvisa l'opportunità che il relatore, che ha redatto il parere espresso dalla II Commissione interni, possa illustrarlo dinanzi alle Commissioni riunite; Rampa, il quale, pur ravvisando l'importanza che nel settore assume la posizione degli enti locali, si limita a chiedere che venga distribuito ai componenti le Commissioni riunite il testo del parere espresso dalla II Commissione interni; Loperfido, il quale, concordando con il deputato Borsari, propone ai relatori Finocchiaro e Alessandrini di redigere una sintesi delle loro rispettive relazioni e quindi di rinviare per breve tempo l'esame del provvedimento al fine di consentire una ulteriore ponderazione della materia; Berlinguer Luigi, il quale dichiara di concordare con il deputato Loperfido, nonché del deputato Moro Dino, il quale sollecita il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali, il Presi-

dente Ermini fa presente l'urgenza di proseguire l'esame del provvedimento e, dichiarando di non poter insistere presso i relatori nominati per il disegno di legge circa la richiesta di predisporre per iscritto, anticipatamente, una sia pur breve relazione, dà assicurazione che farà distribuire al più presto il testo del parere espresso dalla II Commissione interni nonché di aver già sollecitato il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali.

Interviene quindi nella discussione il deputato Cavallaro Francesco, il quale osserva che il disegno di legge in esame risponde alla duplice esigenza di predisporre la costruzione di un congruo numero di aule scolastiche per il quinquennio 1966-70 e di assicurare l'attuazione della programmazione del piano edilizio. Occorre, a suo avviso, avere le più ampie garanzie che le occorrenti aule scolastiche siano costruite al più presto, eliminando la macchinosità della procedura finora seguita.

Dopo aver concordato con il relatore Finocchiaro sulla necessità di stabilire termini precisi per l'esecuzione del programma edilizio, definisce inconsistente la critica mossa al provvedimento di voler menomare l'autonomia degli enti locali: egli è dell'opinione che occorra tener presente il principio che per dar spazio all'autonomia citata non si debba correre il pericolo di vanificare la programmazione. Occorre piuttosto passare da un tipo di edilizia scolastica « passiva » ad un tipo di edilizia scolastica attiva e differenziata che sia effettivamente parte integrante della scuola.

Auspica quindi una rapida conclusione del dibattito nell'interesse della scuola e soprattutto nell'interesse del Paese.

Il Presidente Ermini, preso atto del consenso delle Commissioni riunite su una proposta di rinvio rinnovata dal deputato Loperfido e appoggiata dal deputato Valitutti, e dopo intervento del Presidente Alessandrini sull'ordine dei lavori, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, concernente disciplina temporanea del trattamento giuridico, economico e di quiescenza del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza » (*Approvato dal Senato*) (3752).

Il Relatore Bressani illustra il disegno di legge, che assicura temporaneamente al personale degli istituti, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la normale corresponsione dei trattamenti correnti, in attesa di una nuova normativa con la quale i Consigli di amministrazione degli istituti dovranno adeguare il trattamento giuridico, economico e di quiescenza alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 29 novembre 1945, n. 722.

Rilevato come la forma del decreto-legge adottata dal Governo trovi la sua giustificazione nella urgente necessità di porre rimedio all'anomala situazione determinatasi e compiuta una completa analisi del contenuto del provvedimento, si dichiara favorevole alla sua approvazione nel testo pervenuto dal Senato della Repubblica.

Intervengono nella discussione i deputati Almirante, il quale, contestata la legittimità del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, perché successivamente non ratificato dal Parlamento, a differenza degli altri provvedimenti normativi emanati nella forma dei decreti luogotenenziali, dichiara che non si rende, quindi, giuridicamente obbligatoria alcuna equiparazione tra i livelli retributivi dei dipendenti degli enti previdenziali e quelli dei dipendenti dello Stato; Armato, che non contesta la legittimità della forma del decreto-legge, ma si dichiara contrario al suo contenuto, sia perché risulta, a suo avviso, inattuabile per la impossibilità di determinare esattamente le reali retribuzioni degli statali, che dovrebbero costituire il parametro per la determinazione delle retribuzioni dei dipendenti degli enti previdenziali, sia perché per la prima volta si viola il principio della intangibilità delle retribuzioni; Cannizzo, il quale, dopo essersi dichiarato convinto che non debba considerarsi illegittimo il decreto luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, in quanto fu sanato dalla XV disposizione transitoria della Costituzione, che convertì in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, da cui il Luogotenente trasse i poteri per la emanazione dei decreti legislativi, manifesta dubbi sul-

la costituzionalità del principio di determinare la retribuzione di una categoria di personale sul parametro della retribuzione prevista per altre categorie di personale, in quanto contrasta con l'articolo 36 della Costituzione, che afferma il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro e si dichiara, altresì, contrario alla norma che stabilisce la non pensionabilità dell'assegno personale in caso di dimissioni volontarie; Venturoli, il quale afferma che i motivi fondamentali dell'opposizione del suo Gruppo al disegno di legge sono da ricercarsi e nella introduzione del principio della determinazione per legge dei trattamenti economici, che debbono avere, invece, la loro unica fonte nella libera contrattazione sindacale, e nella inapplicabilità del decreto luogotenenziale n. 722, perché contrastante con gli articoli 36 e 39 della Costituzione; Pitzalis, il quale contesta che le organizzazioni sindacali degli impiegati dello Stato chiedano la diminuzione delle retribuzioni dei dipendenti degli enti previdenziali; Tognoni, il quale rileva come non si sia manifestata, finora, da parte di alcun parlamentare volontà di approvare il disegno di legge, che solo con il ricorso a quella forma di coazione politica, che è costituita dalla questione di fiducia, potrà concludere positivamente il suo iter, in quanto non rispondente agli interessi delle categorie dei previdenziali, le quali si vedono ridotta finanche la validità della loro capacità contrattuale; Naldini, che si dichiara contrario al disegno di legge a nome dei deputati del suo Gruppo.

Il Ministro Bosco, dopo aver contestate le affermazioni relative alla validità del decreto luogotenenziale n. 722, che trova la sua legittimazione nella XV disposizione transitoria, rileva che con la emanazione del decreto-legge il Governo ha operato una scelta di politica costituzionale, identificantesi nel rispetto della volontà della Corte dei conti, organo deputato dalla Costituzione al controllo degli atti del potere esecutivo e degli enti pubblici. Ricorda che anche nel contenuto il decreto-legge non contrasta con precedenti determinazioni del Governo, perché, se è vero che certe deliberazioni del Consiglio di amministrazione trovarono consenso nel Ministro del lavoro, non furono mai approvate per la mancata adesione del Ministro del tesoro. Dichiarò, infine, che il Governo è contrario a qualsiasi modifica al testo trasmesso dal Senato.

La Commissione, quindi, dopo che i deputati Tognoni, Armato e Cannizzo si sono riservati di presentare emendamenti in sede di discussione in Assemblea, approva gli articoli

del disegno di legge senza modifiche e delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che il Relatore sia autorizzato a riferire oralmente in Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasformazione in università statale della libera università di Lecce » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (3648).

La Commissione, su proposta del Relatore Dell'Andro, delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica delle competenze del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni » (*Parere alla X Commissione*) (3690).

La Commissione, su proposta del Relatore Pitzalis, delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (*Parere alla VIII Commissione*) (818).

La Commissione, su proposta del Relatore Pitzalis, delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1598, concernenti disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra » (3661).

La Commissione, sentito il relatore Russo Spena ed il Sottosegretario Amadei Leonetto, approva a scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482).

Sul provvedimento riferisce favorevolmente il relatore Russo Spena.

Il deputato Dossetti esprime perplessità e riserve anche in relazione ad una incompleta documentazione circa l'attività della Fondazione e la misura dell'impegno finanziario del Banco di Napoli. Alle considerazioni del deputato Dossetti si associano i deputati Miotti Carli Amalia e Gambelli-Fenili (il quale ripropone anche la questione di principio della riforma generale dell'assistenza pubblica) mentre il deputato Servadei rappresenta le finalità sociali e l'urgenza del provvedimento.

Su proposta del Sottosegretario Amadei Leonetto, alla quale aderiscono i deputati Lombardi Ruggero, Bisantis, Dossetti, Gambelli-Fenili e Servadei, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento, dando mandato al Relatore di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

PROPOSTA DI LEGGE:

SERVADEI: « Concessione di un contributo annuo di 5 milioni di lire a favore della "Fondazione Domus Pascoli" con sede in San Mauro Pascoli (provincia di Forlì) » (2984).

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Greppi. Successivamente il proponente Servadei, in conformità all'invito della V Commissione a reperire una più adeguata indicazione della copertura, propone un nuovo testo dell'articolo 3 della sua proposta di legge.

Infine, dopo alcune osservazioni del deputato Lombardi Ruggero alle quali replica il Sottosegretario Amadei Leonetto, la Commissione approva con modifiche gli articoli della proposta di legge con riserva riferita al parere della V Commissione (Bilancio) sulle implicazioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PICARDI ed altri: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3533).

Il Relatore Mattarelli riferisce sull'iter del provvedimento dando notizia del seguente pa-

re espresso dalla V Commissione (Bilancio) sugli emendamenti presentati dal deputato Canestrari.

« La Commissione delibera di esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 20 dicembre 1966 (articoli 1-bis e 1-ter), poiché gli emendamenti stessi implicano un ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato (la cui misura non risulta per altro calcolata neppure in via di larga approssimazione), a fronteggiare il quale non risulterebbe congrua l'indicazione di copertura formulata nel testo originario del provvedimento, anche con le modifiche a suo tempo suggerite dalla Commissione bilancio ».

Dopo interventi dei deputati Canestrari, Gagliardi, La Bella e Servadei la Commissione, su proposta del Sottosegretario Amadei, delibera un breve rinvio dell'esame del provvedimento in attesa che il Governo fornisca un'indicazione circa la misura dell'onere che gli emendamenti proposti comportano.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,05.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTA DI LEGGE:

PENNACCHINI: « Modifica dell'articolo 625 del codice penale » (3635).

Il Presidente Zappa in sostituzione del Relatore Macchiavelli, riferisce sulla proposta di legge e, non essendo ancora pervenuta la « novella » per la riforma del codice penale, quantunque già preannunciata dal Governo, ritiene che convenga procedere nell'esame della proposta di legge all'ordine del giorno. Dopo aver illustrato la portata del provvedimento propone alla Commissione di chiedere alla Presidenza della Camera, il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Intervengono nella discussione i deputati Mammironi, Guidi, Amatucci, Di Vagno, il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Misasi, e la Commissione — dopo avere esclusa la opportunità di un abbinamento alla proposta di legge n. 3635 del disegno di legge n. 3702 sulla prevenzione e repressione dell'abigeato — con il parere conforme dei

rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge n. 3635 in sede legislativa.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

RUFFINI ed altri: « Modifica dell'articolo 314 del codice penale » (3073).

Il Relatore Dell'Andro riferisce sulla proposta di legge mettendo in evidenza come, in sede penalistica, si imponga una revisione dell'attuale dottrina del bene giuridico tenendo conto che, oggi, i favori che tale orientamento ebbe a suo tempo ad incontrare vanno grandemente scemando. Sostiene che le fattispecie delittuose più che essere caratterizzate dalla materialità oggettiva dovrebbero essere interpretate attraverso l'espressione della volontà del soggetto attivo e, sulla base di questo nuovo principio, si dovrebbe determinare la pena.

Passa, quindi, ad esaminare analiticamente le varie ipotesi contenute nella norma dell'articolo 314 del codice penale. Si sofferma sul termine « distrazione » e ne sviluppa ampia illustrazione interpretativa in relazione anche agli orientamenti attuali della giurisprudenza che sottopone ad esame critico. Passa quindi a considerare l'aspetto del « profitto » e del « danno » nel peculato ed anche su questo specifico argomento si sofferma osservando come nella giurisprudenza attuale questi termini siano stati interpretati anche sotto l'aspetto morale oltre che sotto il profilo del danno oggettivo.

Ritiene opportuno che la Camera affronti con cura questo argomento che è di rilevante importanza in quanto, di fronte a determinati orientamenti giurisprudenziali, è necessario che il Parlamento introduca dei principi chiarificatori.

Dopo brevi interventi del deputato Lucifredi e del Sottosegretario di Stato Misasi il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione una approfondita meditazione sugli orientamenti dottrinali prospettati dal deputato Dell'Andro.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

MACCHIAVELLI ed altri: « Modifica al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 » (3312).

Il Presidente ricorda i precedenti di questa proposta di legge già esaminata in alcune sedute degli scorsi mesi e ritiene opportuno

richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa ove potrà essere svolto un opportuno esame di fondo sulla qualificazione dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni nonché degli altri aspetti della riforma strutturale di questo specifico organo cui si riferisce la proposta in esame.

Dopo interventi dei deputati Guidi, Manironi e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, la Commissione — con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari — dà mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge 3312.

**PROPOSTE DI LEGGE:**

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il Presidente annuncia di aver ricevuto notizia dal Ministro di grazia e giustizia che, nella giornata di ieri, è stato diramato, per il concerto, ai vari ministri interessati lo schema di disegno di legge concernente modifiche alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Propone, quindi che, di fronte a questo nuovo fatto, la Commissione gli voglia dar mandato per chiedere al Ministro Reale di esporre in una seduta della prossima settimana i punti fondamentali dello schema del disegno di legge ai fini di consentire — nelle more dell'attesa della presentazione del disegno di legge alla Camera — la prosecuzione dei lavori della Commissione nel riquadro generale degli orientamenti di Governo.

Intervengono nella discussione i deputati Guidi, Lucifredi, Di Vagno, il relatore Martuscelli ed il sottosegretario di Stato Misasi.

La Commissione, quindi, dà mandato al Presidente di sollecitare l'intervento del Mi-

nistro Reale in una seduta della prossima settimana per la illustrazione dei punti fondamentali dello schema del disegno di legge.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

MACCHIAVELLI ed altri: « Istituzione dell'albo dei procuratori doganali » (3093) (*Parere alla VI Commissione*).

Il relatore Martuscelli riferisce sulla proposta di legge ed intervengono i deputati Lucifredi, De Florio, Romeo, Mannironi, Cariota-Ferrara i quali chiedono alcune delucidazioni: sulla portata della proposta di legge in relazione alla opportunità che un albo professionale sia sottoposto alla sorveglianza del Ministero delle finanze e non anche di quello di grazia e giustizia; se il previsto albo vada inteso come espressione autonoma della organizzazione di una determinata categoria oppure, dato che le persone qualificate per accedere a tale albo sarebbero dei lavoratori dipendenti, non ci si trovi di fronte a quello che tecnicamente viene definito « elenco speciale ».

Il Presidente al fine di consentire al relatore una precisa risposta ai vari quesiti, rinvia il seguito dell'esame per il parere ad altra seduta.

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il Presidente, con riferimento alle discussioni svolte nelle precedenti sedute comunica di aver ricevuto da quasi tutti i gruppi gli orientamenti e la indicazione delle priorità per il programma di lavoro dei prossimi mesi. Chiede se vi sia consenso da parte dei rappresentanti di tutti i gruppi per domandare alla Presidenza della Camera l'utilizzazione della mattinata di ogni mercoledì al fine di poter tenere regolare seduta.

I rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari consentono alla richiesta del Presidente con l'intesa, però, che nelle sedute del mercoledì non vengano prese decisioni che comportino votazioni o altre conclusioni definitive sia nel merito che sulla procedura dei vari argomenti in esame.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

**BILANCIO  
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente CURTI AURELIO, indi del Presidente ORLANDI.* — Interviene per

il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

**DISEGNI DI LEGGE:**

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 » (*Parere della II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV Commissione*) (3389);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1965 » (*Parere della II, VI, VII, IX, X, XI, XII e XIV Commissione*) (3396).

La Commissione prosegue nell'esame generale del bilancio di previsione per il 1967, nonché del conto consuntivo relativo al 1965.

Interviene nella discussione il deputato Alpino, il quale, riallacciandosi ad un suo intervento nel corso dell'esame del bilancio relativo all'anno finanziario 1966 (nel quale aveva definito quel bilancio come « il peggiore di quanti presentati al Parlamento dal periodo della ricostruzione in poi »), rileva che la situazione negativa non risulta affatto migliorata, giacché la lievissima diminuzione del disavanzo preventivato rispetto a quello reale del 1966 è stata realizzata a fronte di un livello di entrata maggiore rispetto al precedente esercizio. Risultano bensì ridotti gli impegni extra-bilancio (che scendono dagli effettivi 1.091 miliardi del 1966 ai 687 dell'esercizio in corso); ma non esiste alcuna garanzia che il limite fissato per il ricorso al mercato finanziario non venga poi superato, così come è accaduto per il 1966, che aveva inizialmente preventivato un prelievo della mano pubblica dell'ordine di 600 miliardi.

Dopo aver dato atto al Relatore per la spesa della obiettività con la quale sono stati affrontati i problemi che incidono negativamente sull'equilibrio del bilancio, ammonisce a non indugiare su infondati ottimismo, poiché se è vero che il bilancio del 1966 ha manifestato una certa stabilizzazione nella situazione delle spese correnti, dopo l'operazione del conglobamento le preannunciate rivendicazioni a catena dei singoli settori del pubblico impiego lasciano prevedere una massiccia richiesta di nuove provvidenze e quindi ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Accenna quindi al problema dei così detti « vassalli » del bilancio statale: enti locali, aziende pubbliche ed enti previdenziali, le cui gestioni economiche risultano fortemente deficitarie e finiscono col riversare ulteriori e più gravosi oneri sulla finanza pubblica.

A proposito degli enti locali, apprezza la dichiarazione resa dal Ministro del tesoro Co-

lombo in Commissione Interni circa la necessità di risanare la gravosa situazione deficitaria dei bilanci comunali e provinciali attraverso un raccorciamento di distanze tra entrate e spese; ma si domanda come il Governo intenda realizzare tale operazione, se attraverso un congruo aumento delle entrate ovvero una riduzione delle spese, auspicando anche una chiarificazione circa la reale entità dell'ammontare dei deficit degli enti locali (entro i quali dovrebbero essere ricompresi anche i disavanzi delle aziende municipalizzate) e richiamandosi alla necessità di una inflessibile opera di controllo sulle gestioni dei medesimi enti locali, attraverso una coraggiosa opera di repressione dei più macroscopici abusi denunciati (inflazioni nelle assunzioni di personale; spese non necessarie e improduttive).

Dopo aver brevemente accennato ai disavanzi delle Aziende autonome (e in particolare a quello delle ferrovie dello Stato, il quale minaccia di aumentare sensibilmente) ed alle gestioni fuori bilancio, rileva come il bilancio 1967 presenti un ulteriore peggioramento nella qualificazione della spesa pubblica, riscontrandosi un allarmante aumento della spesa corrente ed una conseguente inarrestabile diminuzione delle spese in conto capitale; tale peggioramento della qualificazione della spesa pubblica contrasta con le tesi di coloro che insistono nel ritenere che il nostro paese abbia ormai superato la fase della recessione, che la congiuntura sfavorevole sia ormai lontana nel tempo e che ci si avvii ormai ad un periodo di espansione. Il peggioramento nella qualificazione della spesa si ripercuote sulla formazione del risparmio pubblico, che nel 1965 è rimasto di gran lunga al di sotto delle previsioni fissate nel programma quinquennale e nel 1966 risulterebbe addirittura negativo. Ammonisce che tale vanificazione del risparmio pubblico danneggia gli investimenti direttamente produttivi delle imprese pubbliche, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Aggiunge, a proposito della così detta « saldatura » del bilancio con il programma (per il quale valuta più realistico un suo aggiornamento al 1° gennaio 1967, così come auspicato dalla sua parte politica), che la considerazione della realtà economica porta a conclusioni pessimistiche, giacché la mancanza di risparmio pubblico provocherà il massiccio ricorso della mano pubblica al mercato dei capitali, con il conseguente sacrificio dei settori produttivi privati e l'incontestabile sconvolgimento di tutta la struttura portante del programma quinquennale di sviluppo economico.

Si intrattiene, quindi, brevemente sul conto consuntivo del 1965, incentrando le proprie osservazioni sui rilievi della Corte a proposito del sistema di finanziamento dei deficit delle Aziende pubbliche. Rileva che ragioni di buona amministrazione consiglierebbero di finanziare tali operazioni — anziché con il ricorso al mercato dei capitali, tanto più ingiustificato in quanto si tratta sostanzialmente di spese di consumo — a carico delle spese correnti del bilancio dello Stato, eventualmente anche diminuendo l'ammontare del risparmio pubblico; conclude, rilevando come in tal modo le cifre del bilancio sarebbero reali e non rappresenterebbero una « mera finzione ».

Il deputato Gagliardi, aderendo all'invito rivoltagli dalla Commissione bilancio, illustra il parere sul rendiconto consuntivo trasmesso dalla Commissione interni; dopo aver preso in considerazione taluni rilievi mossi dalla Corte, riferisce che la Commissione ha ritenuto degni di particolare nota i seguenti problemi: rafforzamento della protezione civile; azione risanatrice dell'insostenibile situazione deficitaria della finanza locale; sistemazione delle strutture intermedie dello Stato; riorganizzazione dell'assistenza pubblica; aumento della congrua al clero povero.

Successivamente, su richiesta del deputato Failla, la Commissione affronta un'ampia discussione sui modi e sui tempi di lavoro della prossima settimana. Dopo interventi dei deputati Ferri Giancarlo, Nicosia, De Pascalis, Goehring e Failla, nonché del Presidente Orlandi, la Commissione delibera di proseguire eventualmente nella seduta antimeridiana di mercoledì 8 febbraio l'esame generale del bilancio preventivo per il 1967 e del rendiconto consuntivo per il 1965 (manifestando la volontà che il rappresentante del Ministero della difesa, nonché i Relatori di maggioranza e di minoranza della Commissione difesa siano invitati a fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti circa le osservazioni ed i rilievi della Corte dei conti sulla gestione del bilancio del dicastero della difesa per il 1965); di ultimare tale esame generale nella seduta antimeridiana di giovedì 9; e di riservare alla replica dei Relatori e dei Ministri finanziari la seduta di venerdì 10, che la Commissione terrà solo se l'Assemblea non risulterà contemporaneamente impegnata nella fase conclusiva di approvazione del programma economico.

Il Presidente Orlandi rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

## FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, per il tesoro, Agrimi e per l'industria, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Stanziamento di ulteriori tre miliardi di lire per l'attuazione della legge 5 giugno 1965, n. 718, sui beni italiani in Tunisia » (3677).

Il Relatore Azzaro illustra il disegno di legge che aumenta da tre a sei miliardi di lire lo stanziamento autorizzato dalla legge 5 giugno 1965, n. 718, per la concessione di anticipazioni da corrispondere sul valore dei beni perduti da connazionali a seguito dei provvedimenti di espropriazione adottati dal Governo tunisino. L'onere aggiuntivo di 3 miliardi è ripartito negli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969.

Dopo interventi del deputato Matarrese, il quale ricorda come già la sua parte dichiarasse insufficiente lo stanziamento predisposto dalla legge n. 718, e del deputato Botta che chiede chiarimenti in ordine alla congruità degli stanziamenti in rapporto alle domande pervenute dagli interessati, il Relatore Azzaro replica osservando che la legge non dispone risarcimenti bensì solo anticipazioni che consentano il reinserimento nella vita produttiva dei connazionali espropriati.

La Commissione non apporta modificazioni al disegno di legge che consta di articolo unico e vota a scrutinio segreto il provvedimento medesimo che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (693).

Il deputato Bima, in sostituzione del Relatore Buzzetti, illustra il disegno di legge che proroga per un quinquennio le esenzioni dalla imposta di bollo per gli atti inerenti agli ammassi volontari nonché all'ammasso del grano per contingente. Il provvedimento estende inoltre le citate esenzioni agli atti relativi ai rapporti instaurati fra gli assuntori di servizi per conto dell'AIMA e gli istituti di credito.

Il deputato Matarrese osserva come per il disposto dell'articolo 1, che richiama la legge n. 1297 del 1951, soltanto la Federconsorzi

fruisca delle prorogande agevolazioni; ritiene opportuno che della materia si discuta dopo la presentazione, che si assicura imminente, dei rendiconti relativi alle gestioni della Federconsorzi, stabilendo nel contempo parità di agevolazione anche per le cooperative e cantine sociali attualmente escluse dai benefici.

Il deputato Zugno osserva come la materia contemplata dal disegno attenga al futuro e non già al passato cui i citati rendiconti si riferiscono. Il provvedimento interessa l'AIMA e gli assuntori di servizi, e non si può, per odio verso la Federconsorzi, rifiutarsi di utilizzarne le attrezzature in materia di ammassi.

Il deputato Castellucci ritiene che l'esenzione agevolativa sia generalizzata.

Il deputato Raffaelli ritiene opportuna l'acquisizione del parere della XI Commissione agricoltura.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento della indennità di missione » (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1393-D).

La Commissione prosegue l'esame della proposta in titolo.

Il Relatore Napolitano Francesco riferisce nuovamente sulle modifiche introdotte dal Senato al secondo comma dell'articolo 2 e propone alla Commissione di modificare ulteriormente il predetto secondo comma sostituendolo con il seguente:

« La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio e pericolosità di cui al comma precedente ».

Il deputato Scricciolo si associa alle considerazioni del Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, Picardi, si dichiara favorevole alla proposta di modificazione.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge con la modifica sostitutiva del secondo comma dell'articolo 2, sopra citata, e vota a scrutinio segreto la proposta di legge che risulta approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi; per il tesoro, Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DOST: « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta di fabbricazione filati » (3582).

Il Relatore Castellucci illustra la proposta di legge che intende snellire le procedure dei rimborsi all'esportazione dell'imposta fabbricazione filati mediante la estensione delle semplificazioni già disposte con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, anche ai casi di rimborso dell'imposta predetta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità — e con l'assenso del rappresentante del Governo — di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa del provvedimento n. 3582.

PROPOSTA DI LEGGE:

BRESSANI ed altri: « Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali » (2754).

Su proposta del Relatore Silvestri, cui si associa il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta n. 2754.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) » (*Parere alla V Commissione*) (3692).

Il Relatore Scricciolo illustra il terzo provvedimento di variazione al bilancio 1966 e si sofferma in particolar modo sulle variazioni concernenti l'Entrata, e su quelle concernenti la spesa del Tesoro e delle Finanze. Le variazioni di entrata per complessivi 143.498,9 milioni in aumento sono imputabili principalmente alle entrate tributarie. A fronte delle cifre di entrata le variazioni in aumento della spesa assommano a milioni 144.673,6 assorbite per 121.571,1 milioni da spese di parte corrente. La spesa del tesoro diminuisce di circa 5 miliardi ed aumenta di poco più di 86

miliardi. La spesa delle finanze si riduce di 266 milioni ed aumenta di 44 miliardi. Il Relatore segnala l'aumento sensibile della spesa per fitti locali e su ciò richiama l'attenzione del Governo.

Il deputato Vespignani osserva preliminarmente come le tre Note di variazione abbiano utilizzato un incremento del 3,2 per cento di maggiori entrate ma come nessuna valutazione sia stata fatta per le voci di minore entrata; giudica pertanto necessario un ragguaglio più generale sull'andamento dell'entrata. Ritiene infondato, per difetto, l'aumento del 2,1 per cento per addizionale ECA a fronte delle cifre e percentuali segnalate per la complementare, la ricchezza mobile, le successioni e le imposte societarie. La stima prudenziale rischia di far affluire al bilancio anziché agli enti locali le somme loro spettanti. Circa la spesa per fitti di locali segnala la necessità che gli uffici statali, in particolare quelli finanziari, si rendano indipendenti dai privati. Segnala inoltre, come tendenza generale, quella per cui gli incrementi di spesa per numerosi capitoli (1382; Comitato per le pensioni privilegiate; CEE 2431), segnalati dalla Nota per il 1966 non trovino riscontro nelle previsioni del 1967 ove i medesimi capitoli risultano decurtati; si precostituiscono in tal modo le condizioni per nuove Note di variazione al bilancio 1967. Lamenta infine che nessun incremento sia portato dalla Nota al capitolo 1851 per i rimborsi IGE all'esportazione.

Il deputato Botta segnala la necessità della costituzione di un demanio proprio per gli uffici statali per cui rivolge viva raccomandazione al Governo. Sottolinea la necessità di un intervento massiccio sul capitolo 1678 che consenta alla Corte dei conti di accelerare le pratiche di pensione e si associa alle osservazioni del deputato Vespignani in materia di restituzione dell'IGE all'esportazione.

Il deputato Nicoletto osserva come con 3 milioni avrebbe potuto essere risolto il problema del funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni militari e come, saldando un debito per il 1966, nulla si preveda per il 1967.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi, premesso che ai rilievi analitici verrà esaurientemente risposto in sede di Assemblea, osserva in linea generale, in rapporto al problema di incrementi maturati per il 1966 e e non figuranti nella previsione del 1967, che il profilo previsionale non può che accentuare la tendenza al contenimento. Circa il problema del fitto di locali condivide le preoccupazioni emerse, ma nota che gli incrementi at-

tuali segnano la fase di trapasso verso le più idonee sistemazioni auspiccate dai commissari.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole sulla terza nota di variazione alla V Commissione bilancio investita della competenza primaria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Alessandrini comunica che i rappresentanti nella Commissione delle diverse parti politiche gli hanno fatto pervenire la seguente proposta sull'ordine dei lavori della Commissione:

1) discussione del disegno di legge n. 3669 entro il 15 febbraio;

2) indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, dal 15 febbraio al 15 marzo, con elaborazione di una prima relazione (con eventuali proposte di interventi amministrativi o legislativi) prima della sospensione dei lavori parlamentari per il periodo pasquale;

3) esame dopo tale periodo dei provvedimenti in materia edilizia, in base ai disegni di legge dei quali il Ministro dei lavori pubblici ha annunciato la prossima presentazione al Parlamento;

4) indagine conoscitiva sulla situazione edilizia dopo la sospensione parlamentare dei lavori per il periodo pasquale;

5) inizio dell'esame delle proposte di legge in materia urbanistica non appena avvenuta la presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge.

Dichiara quindi di accogliere nelle sue linee essenziali tali proposte, pur riservandosi di porre all'ordine del giorno della Commissione altri provvedimenti e di convocare i rappresentanti delle diverse parti politiche per decidere i particolari relativi allo svolgimento delle indagini conoscitive in questione.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (3669).

Il Relatore Ripamonti propone che la Commissione deliberi di richiedere che il disegno di legge n. 3669 le sia assegnato in sede legislativa.

Intervengono i deputati Greggi, che esprime riserve sulla richiesta formulata dal Relatore, ritenendo opportuno lo svolgimento di un dibattito in Assemblea sul disegno di legge stesso che valga ad impegnare tutto il Parlamento sui problemi urbanistici, e Todros, il quale ritiene non necessario il dibattito in Assemblea richiesto dal deputato Greggi in quanto esso potrà svolgersi in occasione della discussione, che avverrà entro breve termine, del disegno e delle proposte di legge relativi alla integrale modificazione della legislazione urbanistica vigente.

Dopo un nuovo intervento del deputato Greggi, che dichiara di mantenere le riserve avanzate, anche ai fini di una maggiore sensibilizzazione della pubblica opinione sul problema, e la replica del Relatore Ripamonti, che insiste sulla richiesta formulata, ritenendo che, qualora il disegno di legge dovesse essere esaminato in Assemblea, verrebbe ad essere affrontata una tematica molto più vasta di quella che forma oggetto del disegno di legge stesso, la Commissione delibera all'unanimità e con l'astensione del deputato Greggi di richiedere che il disegno di legge le sia assegnato in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 12. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (3682);

BIANCHI GERARDO ed altri: « Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3138);

LETTIERI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 » (3239).

La Commissione riprende e conclude l'esame iniziato nella seduta del 27 gennaio. Essa delibera di proporre alla Camera, innanzi tutto, il trasferimento della norma dell'articolo 1 del disegno di legge — assunto come testo base — nell'articolo 6, con la conseguente soppressione di detto articolo 1, e l'unificazione dei due commi dell'articolo 2 in uno solo, così formulato:

ART. 2.

« Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore e della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonché di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste ».

Per quanto concerne l'articolo 3, propone, su iniziativa del Presidente, la sua integrale sostituzione con il seguente altro:

ART. 3.

« I diritti di cui al precedente articolo 2, unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale, i diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro. Le imposte di bollo suddette sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'Ufficio bollo straordinario di Roma.

Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'Ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e

sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti del presente articolo ».

Per quanto concerne l'articolo 4 — su proposta, in particolare, del Presidente (su parere della I Commissione) per quanto concerne l'elevazione dell'assegno mensile di cui al primo comma del testo de decreto-legge; del Comitato ristretto, per quanto riguarda l'aumento dell'assegno personale provvisorio di cui al secondo comma, anch'esso del testo del decreto-legge; del deputato Lettieri per quanto si riferisce all'aumento, da 500 a 600 milioni, della spesa prevista dal penultimo comma, sempre del testo del disegno di legge — la Commissione delibera di proporre la seguente nuova formulazione:

ART. 4.

« Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per i primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed in-

dennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni, preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è adde-  
lto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 e sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dello Ispettorato, nonché sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo, sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono suscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta invece in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Mi-

nistero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore d'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma ».

Per quanto concerne l'articolo 5, la X Commissione, conformemente al parere della I, propone, innanzi tutto, la soppressione della lettera *a*); propone anche la costituzione delle lettere *b*) e *c*) con le seguenti altre:

« *b*) fino al 4 per cento per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'ispettorato, nonché ad interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

*c*) fino al 7 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogno di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, e per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, è, invece, escluso ogni compenso al personale ».

E lasciata, invece, invariata la lettera *d*).

Per quanto riguarda l'articolo 6, la Commissione propone di sostituirlo con il seguente altro:

#### ART. 6.

« Sono abrogati l'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'articolo 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso ispettorato, nonché le disposizio-

ni comunque o incompatibili con il presente decreto.

È istituita una cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto ispettorato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sarà approvato lo statuto della cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5.

La cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la cassa ed il fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - il quale con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione ».

Per quanto riguarda gli articoli 7 e 8, la Commissione propone di approvarli senza modificazioni.

Propone, invece, di aggiungere i seguenti articoli, che assumono provvisoriamente i numeri 5-*bis* e 5-*ter*:

#### ART. 5-*bis*.

Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore, gli esami

per la patente di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie *D* ed *E*, nonché gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami di idoneità per insegnanti o istruttori di scuole guida;

3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli, nonché di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI lettera *b*) annesse al presente decreto;

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti dall'ispettorato medesimo:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell'ispettorato muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di maturità scientifica ed all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;

3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la verifica di motori;

6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;

7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio alla data di entrata in

vigore del presente decreto, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B e C;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi per il conseguimento dell'abilitazione.

ART. 5-ter.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1° febbraio 1960, n. 26 sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonché di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati).

Per quanto concerne la parte normativa, infine, i deputati Mancini Antonio, Crocco, Catella e Veronesi hanno proposto emendamenti intesi ad estendere i benefici del provvedimento al personale dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile.

A seguito delle difficoltà procedurali emerse, la Commissione delibera la sottoscrizione, da parte di tutti i componenti, del seguente ordine del giorno proposto dal deputato Mancini Antonio, da presentare all'Assemblea:

« La X Commissione,

nell'esaminare il disegno di legge numero 3682 che emana le norme sulla attribuzione di speciali indennità ai dipendenti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile;

considerato che parte dei proventi previsti nell'articolo 2 del disegno medesimo resta disponibile,

impegna il Governo

ad utilizzare, nel limite di 500 milioni annui, la disponibilità suddetta al fine di attribuire una indennità mensile pari a lire cento per ogni punto dell'ex coefficiente in godimento

ai dipendenti dell'Ispettorato generale della Aviazione civile ».

La Commissione passa, quindi, alle tabelle allegate al decreto-legge, che propone di approvare con modificazioni, proposte dal Governo, alla I, II, III, VI e VII.

La Commissione delibera, infine, di dare mandato al Presidente di riferire all'Assemblea sui provvedimenti e di chiedere l'auto-rizzazione alla relazione orale; delibera, anche, la richiesta del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti implicanti maggiori oneri finanziari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15.

**AGRICOLTURA (XI)**

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schetroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SALARI: « Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi » (*Approvata dal Senato*) (3618).

Il Relatore De Leonardis fa presente l'importanza del provvedimento che ubbidisce ad una esigenza di chiarezza nel settore del commercio dell'olio mediante il controllo della pubblicità e del commercio sia dell'olio di oliva che dell'olio di semi.

Propone che la Commissione chieda che il provvedimento le venga assegnato in sede legislativa.

Dopo interventi del deputato Magno e del Sottosegretario Schetroma che si dichiarano favorevoli alla proposta del Relatore, questa viene approvata all'unanimità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schetroma.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore BELLISARIO: « Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria » (*Approvata dal Senato*) (3077);

TANTALO: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria » (789);

SEMERARO: « Autorizzazione agli enti di sviluppo a cedere per finalità turistiche terreni inidonei alla formazione della proprietà coltivatrice » (2759).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta fu conclusa la discussione generale sui tre provvedimenti.

La Commissione delibera, quindi, di discutere solo la proposta di legge n. 3077 assumendola come testo base, e di stralciare dalla proposta 789 il solo articolo 5 che si occupa del riscatto delle terre da parte degli assegnatari, mentre viene rinviato l'esame della stessa proposta Tantalo n. 789 e della proposta Semeraro n. 2758.

Il Relatore Loreti illustra quindi una serie di emendamenti agli articoli della proposta n. 3077, che sono il frutto di una laboriosa intesa cui hanno partecipato il Governo ed anche i responsabili degli Enti di sviluppo.

Sottolinea come non è stato possibile prendere in esame, in questa sede, il problema dell'utilizzazione dei terreni di riforma anche ai fini di uno sviluppo economico, industriale e turistico, così come proposto dai deputati Tantalo e Semeraro, in quanto, se è vero che il problema esiste, per la sua soluzione sarebbe stato necessario risolvere anche una serie di altre questioni complesse (terreni su cui gravano diritti di superficie, terreni lungo le fasce costiere, zone boschive, ecc.).

Dichiara quindi che le nuove modifiche proposte tendono da un canto ad assicurare che le finalità della riforma rimangano integre e dall'altro a garantire agli assegnatari la possibilità di riscatto dei terreni con una serie di modalità dirette a fissare il prezzo del riscatto, l'indivisibilità del fondo, la sua alienabilità e così via.

Ritiene che con gli emendamenti proposti si possa giungere ad approvare una legge che non solo soddisferà le esigenze degli assegnatari, potenziando nuove e libere proprietà coltivatrici, ma di porre gli stessi Enti di sviluppo in grado di chiudere un periodo della loro attività e di aprirne un altro molto più impegnativo per il progresso dell'agricoltura.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1, dopo il ritiro di due emendamenti presentati dal deputato Marras e sui quali prendono la parola i deputati La Bella, De Leonardis. Magno, il Relatore Loreti, il Sottosegretario Schietroma e il Presidente,

viene approvato nel testo presentato dal Relatore:

#### ART. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 6 della presente legge.

Anche l'articolo 2 viene approvato nel nuovo testo, proposto dal Relatore:

#### ART. 2.

Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali, all'interesse dell'uno per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

Il consiglio di amministrazione dell'ente, verificata la esistenza dei requisiti legali e lo adempimento di quanto prescritto dall'articolo 2-bis, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

In relazione all'articolo 2-bis, proposto dal Relatore, il deputato Magno propone una modifica al terzo comma, per il quale l'Ente concede sempre una riduzione se il rimborso è effettuato in unica soluzione. Il deputato Piccinelli chiede invece che venga chiarito che occorre non conteggiare ai danni degli assegnatari, ai fini del riscatto, le somme che essi abbiano versate per sperimentazioni effettuate a richiesta degli Enti. Quest'ultimo emendamento, dopo un intervento del Relatore, una precisazione del Presidente ed una assicurazione del Sottosegretario, viene ritirato e l'articolo 2-bis viene approvato nella seguente formulazione:

#### ART. 2-bis.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla

chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, con l'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo è concesso, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

All'articolo 3, proposto dal Relatore, il deputato Miceli presenta un emendamento soppressivo del primo comma che fissa l'indivisibilità del fondo. Dopo interventi dei deputati Magno e De Leonardis, del Relatore Loreti, del Sottosegretario Schietroma e del Presidente, l'emendamento non è accolto.

Ritirato un emendamento Piccinelli ed accettato un emendamento Magno, l'articolo 3 viene approvato nel seguente testo:

#### ART. 3.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare allo Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo — tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario — non ecceda il limite della congruità determinata ai termini del-

l'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente e ai coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non potrà superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente ed i coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti, intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

Viene quindi approvato l'articolo 4 della proposta Bellisario, integrato da altri due commi, proposti dal Relatore:

#### ART. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le agevo-

lazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiari concessa per i terreni di riforma fondiaria ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 2-bis è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Anche l'articolo 5 viene approvato nel testo della proposta Bellisario con l'integrazione di un comma, proposto dal Relatore:

ART. 5.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 3 questi possono riscattare il fondo dell'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

L'articolo 6 viene quindi approvato senza modificazioni nel testo della proposta Bellisario.

ART. 6.

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16 citato, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddi-

sfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti né il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

L'articolo 7, dopo interventi dei deputati Magno e Piccinelli, del Relatore Loreti e del Sottosegretario Schietroma viene approvato nel seguente testo:

ART. 7.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 3, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

L'articolo 8 è approvato infine senza modifiche nel testo della proposta Bellisario.

ART. 8.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

Vengono quindi ritirati: un articolo aggiuntivo del deputato Magno e un ordine del giorno del deputato Piccinelli.

La proposta di legge Bellisario n. 3077 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata con il conseguente assorbimento dell'articolo 5 stralciato dalla proposta di legge Tantalò n. 789.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

## INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervengono il Ministro del commercio con l'estero, Tolloy ed i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Malfatti, per il tesoro Gatto, e per le partecipazioni statali Donat Cattin.

### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri » (3441);

MACCHIAVELLI ed altri: « Norme integrative della legge 16 aprile 1954, n. 156, sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri » (842).

Il relatore Helfer illustra la portata e le finalità dei provvedimenti, diretti a modificare la destinazione dei fondi per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri, calcolati in notevole eccedenza dalla legge 16 aprile 1954, n. 156. In particolare, il disegno di legge tende a diminuire dallo 0,50 al 0,30 per cento la sovrainposta applicata a tal fine dalla Camera di commercio di Genova, mentre la proposta di legge n. 842 si prefigge il mantenimento dell'aliquota di sovrainposta per destinare ad altre imprese pubbliche i proventi così acquisiti: il Relatore invita la Commissione ad assumere come testo base quello del disegno di legge, proprio sulla base dello spirito e della lettera del terzo comma dell'articolo 6 della legge citata.

Dopo che il Sottosegretario Malfatti ha espresso il consenso del Governo alle conclusioni del Relatore, la Commissione approva senza emendamenti l'articolo unico del disegno di legge, che è, successivamente, votato a scrutinio segreto ed approvato, col conseguente assorbimento della proposta di legge Macchiavelli ed altri n. 842.

### DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651).

Il Relatore Dosi, rilevato con compiacimento l'unanime favore con cui è stato accolto da tutti i gruppi politici il disegno di legge in titolo, osserva come la politica di in-

terscambi intrapresa e perseguita dal nostro Paese ha ottenuto favorevoli risultati, che devono indurre il Governo a continuarla ed a perfezionarla: ammonisce tuttavia a non eccedere nell'indirizzo di garantire sempre e comunque ogni tipo di esportazione, soprattutto in ordine « ai tempi » delle dilazioni di pagamento.

Si dichiara, in linea di massima, favorevole agli emendamenti diretti a migliorare il testo del disegno di legge, contrario a quelli tendenti a modificarne la struttura. Conclude rilevando con viva soddisfazione che il provvedimento oggi in discussione — come quello di proroga della legge n. 623 approvato dalla Commissione Industria nell'ultima seduta — è di quelli che veramente onorano l'attività del Parlamento e ne qualificano concretamente l'altissima funzione.

Il Ministro Tolloy ripercorre l'*iter* del disegno di legge in discussione, presentato nel giugno del 1966, e dal quale, nel testo approvato dal Senato, è stato stralciato l'articolo 26 che conteneva una delega legislativa al Governo che conseguentemente ne rendeva improponibile il trasferimento in sede legislativa.

Ricordato che il presente provvedimento è vivamente atteso da tutte le categorie interessate, raccomanda alla Commissione di non apportare modificazioni al testo approvato dal Senato, pur dichiarandosi personalmente assai comprensivo delle esigenze e dei miglioramenti contenuti in alcuni degli emendamenti presentati.

Enumera i nuovi istituti realizzati e potenziati attraverso questo strumento legislativo (polizza globale, aumento dei rischi coperti, allargamento del *plafond*), ed indica gli obiettivi che, se pur con rammarico, non è stato possibile ancora conseguire (aumento della durata della dilazione dei pagamenti, estensione ed ulteriori allargamenti delle garanzie e delle operazioni assicurative).

In questo momento in cui da parte dei paesi concorrenti — e specie da parte della Germania occidentale che sta avviando un vero e proprio « *blitzkrieg* » commerciale verso i paesi dell'Est — l'azione penetrativa nei mercati acquirenti va aumentando di intensità, reputa urgente ed essenziale poter disporre immediatamente dello strumento operativo costituito dal disegno di legge in discussione e chiede pertanto ai Commissari di voler rinviare la presentazione degli emendamenti fino a quando — e spera presto — a nome del suo Ministero potrà presentare al Parlamento il

preannunciato disegno di legge comprensivo, tra l'altro, dell'articolo 26 stralciato.

Dopo breve illustrazione del primo presentatore, onorevole Brighenti, il Ministro Tolloy dichiara di accettare il seguente ordine del giorno presentato dai deputati comunisti della Commissione:

« La XII Commissione Industria della Camera, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3651,

invita il Governo

a voler dare priorità, nella applicazione delle norme che prevedono l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie, alle richieste di esportazione di merci e servizi delle piccole e medie imprese ».

Coglie l'occasione tuttavia per rilevare come i grandi complessi industriali agiscano spesso come « capi-commesse » con favorevoli implicazioni per le imprese minori, e, a questo riguardo, non può non riferire alla Commissione come su tutti i mercati commerciali del mondo è stato espresso il più vivo interesse per l'accordo Unione Sovietica-Fiat, che davvero segna da solo la fine della concezione dell'« Italietta » sul piano commerciale.

Si apre quindi, a questo punto, un'ampia discussione sull'opportunità o meno di accogliere l'invito del ministro Tolloy di rinviare ad altra sede la discussione degli emendamenti: dopo che il Sottosegretario Gatto si associa alla tesi del Ministro sulla necessità di approvare il disegno di legge nel testo del Senato, il deputato Bova e lo stesso Sottosegretario Donat-Cattin - provocando un vivace commento in proposito da parte del deputato Romualdi - dichiarano di considerare irrinunciabili alcuni emendamenti presentati, a loro avviso nettamente migliorativi del provvedimento.

La Commissione accetta quest'ultima tesi, e pertanto, dopo ampia discussione sull'articolo 1, alla quale partecipano i deputati Bova, Trombetta, Righetti, Cervone, nonché il Relatore, il Ministro Tolloy ed il Sottosegretario Gatto, il paragrafo sub a) dello stesso articolo è interamente sostituito come segue, sulla base di un emendamento concordato dai deputati Righetti, Bova e Trombetta:

« a) la garanzia dei crediti, per capitale ed interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e di servizi (anche se di provenienza estera, purché facciano parte integrante della commessa) o per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché dei pagamenti contrattual-

mente previsti durante il periodo di approntamento della fornitura o della prestazione dei servizi, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'articolo 5; ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 2 e 3, dopo ampia discussione, e dopo che i presentatori dei diversi emendamenti, onorevoli Righetti, Bova e Trombetta dichiarano di ritirare i rispettivi emendamenti.

Vengono ugualmente approvati senza modificazioni nel testo già approvato dal Senato gli articoli 4, 5, 6 e 7, dopo il ritiro da parte del deputato Bova di un suo emendamento all'articolo 5 non accolto dal Relatore e dal Ministro.

L'intitolazione del titolo secondo del disegno di legge, su proposta del Presidente Giolitti, viene quindi così modificata: « Crediti finanziari per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

Sono poi approvati senza modificazioni nel testo già approvato dal Senato gli articoli 8, 9, 10 e 11.

All'articolo 12 i deputati Brighenti e Bastianelli presentano un emendamento diretto ad assicurare il controllo dello Stato sulle esportazioni dei capitali, al fine di impedire, attraverso questo canale, eventuali illegittime evasioni o fughe di capitale all'estero: osservano, in particolare, di voler precisati nella legge i destinatari di detti capitali, che non possono essere altri che « i Paesi in via di sviluppo », e i concedenti i crediti a questo fine, che non possono essere, a loro avviso, se non le banche di diritto pubblico. Dopo ampia discussione, durante la quale il Ministro Tolloy rassicura la Commissione sullo scrupolo nella vigilanza da parte degli organi ministeriali titolari del potere di autorizzazione, su proposta del relatore Dosi ed al fine di evitare confusioni in sede di interpretazione, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 12 nella seguente formulazione:

« Il Ministero del commercio con l'estero di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero degli affari esteri può autorizzare gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ad operare da soli o in consorzio tra loro e con enti o banche esteri per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di detti Stati ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni i comma secondo e terzo dell'ar-

articolo 12, nonché l'articolo 13 nel testo già approvato dal Senato.

In seguito all'approvazione di un emendamento dei deputati Bova, Righetti e Trombetta, cui il Relatore si era dichiarato favorevole, il primo comma dell'articolo 14 viene quindi approvato nella seguente formulazione:

« Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, nonché quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui all'articolo 8 e al secondo comma del precedente articolo 12 ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni e nel testo già approvato dal Senato l'ultimo comma dello stesso articolo 14, nonché l'articolo 15, dopo che il deputato Biaggi Nullo, cofirmatario con i deputati Girardin e Piccinelli di un emendamento diretto a modificare alcune espressioni di carattere tecnico-bancario, lo aveva ritirato su invito del Sottosegretario Gatto.

La Commissione approva, quindi, senza modificazioni, nel testo già approvato dal Senato l'articolo 16 e respinge, all'articolo 17, un emendamento del deputato Brighenti diretto ad estendere a dieci anni, e subordinatamente a sette anni, la durata delle dilazioni di pagamento. L'articolo 17 è quindi approvato senza modificazioni, così come gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23. All'articolo 24 la Commissione accoglie l'emendamento del deputato Biaggi Nullo diretto ad includere un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali nello speciale Comitato di gestione istituito a norma dello stesso articolo, nonché gli emendamenti dei deputati Bova, Righetti e Biaggi Francantonio tendenti ad includere nello stesso Comitato un rappresentante della Corte dei conti; respinge invece un emendamento del deputato Brighenti ed un emendamento dello stesso Relatore Dosi volti ad includervi, rispettivamente, i rappresentanti della piccola e media industria e dell'Associazione bancaria.

La Commissione approva, successivamente, senza modificazioni, nel testo del Senato gli articoli 25, 26, 27 e 28, dopo che all'articolo 27 risulta rispinto un emendamento del deputato Mussa Ivaldi diretto a conferire la titolarità dei decreti di cui a quell'articolo al Mi-

nistro del commercio estero anziché al Ministro del tesoro.

Accogliendo un emendamento concordato fra i deputati Bova e Trombetta, sul quale il Relatore si dichiara d'accordo, la Commissione approva l'articolo 29 nella seguente nuova formulazione:

« La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo l'assicuratore è surrogato nei diritti dell'assicurato inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Nel caso di assicurazione dei rischi di cui agli articoli 5 e 7 l'Istituto nazionale delle assicurazioni, se in veste di riassicuratore, ha la facoltà di esercitare direttamente l'azione di surroga, anche nell'interesse dell'assicuratore. Per ogni singola rata, gli importi corrisposti dal debitore estero, dopo la data del pagamento dell'indennizzo stesso, a causa dell'operazione assicurata, e le somme recuperate saranno ripartiti secondo il principio dello scoperto proporzionale a ciascuna rata di credito anziché dello scoperto obbligatorio sull'intero credito ».

La Commissione approva infine tutti i restanti articoli del disegno di legge che, alla fine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato, dopo che il Presidente Giolitti ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al coordinamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono il Ministro della sanità Mariotti e il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (*Parere della I, II, V, VI e della XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e

del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno e delibera di iniziare l'esame degli articoli scegliendo come testo base quello del disegno di legge.

Il deputato Scarpa illustra l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, sottoscritto anche dai deputati Monasterio, Messinetti, Alboni, Abbruzzese, Di Mauro Guido, Morelli, Balconi Marcella, Palazzeschi, Pasqualicchio e Zanti Tondi Carmen che stabilisce che: « tutti i cittadini hanno diritto di essere ammessi, curati ed assistiti negli ospedali della Repubblica. Le spese sostenute per l'assistenza ospedaliera sono poste a carico del bilancio della Regione, ove il cittadino ha eletto il legale domicilio. Tutti gli istituti pubblici di cura, dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura, compresi gli ospedali per malattie mentali, il cui ordinamento viene stabilito con legge apposita, qualunque sia l'ordinamento di questi enti e l'ambito territoriale nel quale operano, sono trasferiti, con il personale, gli edifici, le dotazioni, le attrezzature ed il patrimonio, in atto destinati istituzionalmente ed in via definitiva, al funzionamento degli ospedali, alle regioni, alle province ed ai comuni, sulla base delle destinazioni e classificazioni fissate dai piani dei servizi sanitari delle regioni, elaborati nel quadro della presente legge e sulla base dei principi deliberati dal servizio sanitario nazionale ». Il presentatore, dato atto che la discussione generale ha sufficientemente chiarito le alternative e le scelte che si prospettano, ritiene opportuno che si approfondisca la definizione del « regime giuridico » dell'ospedale e particolarmente si prenda atto che gli ospedali-opere pie non esistono più, in quanto trasformati, già a far tempo dalla legge 17 luglio 1890, in istituzioni di assistenza e beneficenza e, più tardi, con la legge del 1938, in enti ospedalieri. Tuttavia, pur se è improprio continuare a parlare di opere pie, ai cambiamenti di denominazione non hanno corrisposto mutamenti nel regime giuridico.

Per queste ragioni, occorre a suo avviso che l'attuale provvedimento affronti definitivamente anche questo aspetto, mutuando altresì le parti del capitolo settimo del programma di sviluppo economico, onde il superamento della mutualità significhi veramente la

fine della medicina assicurativa e l'adozione di un sistema che comprenda la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Se gli ospedali debbono far parte del servizio sanitario nazionale, bisogna che sia precisata la loro natura giuridica, perché, altrimenti, si potrebbero creare ostacoli quanto mai gravi all'attuazione delle finalità intrinseche al capitolo settimo del programma di sviluppo economico. Non è, infatti, concepibile che possa venire inserita nel servizio sanitario nazionale una rete di ospedali con un ordinamento giuridico e amministrativo difforme ed incoerente e, da questo punto di vista, l'oratore sottolinea che la sua parte è contraria al pluralismo ospedaliero, che rappresenta una causa di disfunzione dell'intero servizio.

Il Ministro della sanità Mariotti osserva che il provvedimento fissa tutti i presupposti perché si crei una rete ospedaliera omogenea e funzionale, mentre, per quanto concerne il superamento della mutualità, ritiene che la soluzione del problema verrà rinvenuta nel piano di finanziamento, entro un ragionevole lasso di tempo, perché, naturalmente, occorre non perdere di vista l'intero panorama della impostazione fiscale nel nostro Paese. Il Ministro si dichiara contrario, pertanto, allo emendamento presentato dai deputati Scarpa ed altri.

Dopo gli interventi del Relatore Lattanzio, contrario all'emendamento Scarpa e del deputato Di Mauro, il quale sottolinea che il fondo nazionale ospedaliero è dotato di soli 10 miliardi, l'emendamento sostitutivo dei deputati Scarpa ed altri è posto in votazione e respinto.

La Commissione passa all'esame del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Il deputato Capua illustra l'emendamento sostitutivo presentato anche a nome dei deputati De Lorenzo e Pierangeli che recita: « Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero e alla cura degli infermi. La presente legge non si applica agli istituti di cura per le malattie mentali ed agli ospedali degli enti mutualistici ed assicurativi previsti dalla presente legge. Le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura, nonché gli istituti riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione rientrano nella categoria degli enti pubblici ospedalieri, salvo diversa disposizione di legge, per i loro compiti di natura sostanziale ».

Il deputato Alboni illustra l'emendamento presentato anche a nome dei deputati Mona-

sterio, Scarpa, Abbruzzese, Balconi, Di Mauro, Messinetti, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Zanti, tendente a sopprimere le parole « di ricovero e cura, per gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, nonché per gli ospedali degli enti mutualistici e assicurativi previsti dalla presente legge ».

Il deputato Barberi dichiara di concordare con l'affermazione che non è possibile che gli ospedali psichiatrici siano mantenuti nel loro attuale inquadramento ed ordinamento, ma ritiene che sia necessaria una legge *ad hoc*, distinta dal provvedimento in discussione. Si associa alla richiesta che gli enti mutualistici vengano fatti rientrare sotto il controllo del Ministero della sanità. Per quanto concerne la disciplina degli Istituti clinicizzati ricorda che in base alla legge del 1925 al loro bilancio contribuisce *pro-parte* il Ministero della pubblica istruzione e, quindi, non si può escludere il concerto con esso, mentre gli ospedali convenzionati con le università debbono risultare sottoposti in tutto alla disciplina dettata nel presente ordinamento.

Il deputato Usvardi propone di sostituire l'espressione: « l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti gli individui » con quella: « l'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri ».

Il deputato Capua si dichiara preoccupato dall'aggiunta riguardante gli stranieri, in quanto, ogni anno, affluiscono in Italia circa 20 milioni di turisti che potrebbero beneficiare dell'assistenza sanitaria. Il relatore Lattanzio ritiene che si tratti di un'affermazione di principio e che come tale possa essere accolta.

I deputati Barba ed Usvardi presentano altri emendamenti di dettaglio, volti a precisare maggiormente, sul piano tecnico, il testo governativo. Il deputato Fada propone di sopprimere le parole: « nonché per gli ospedali degli enti mutualistici e assicurativi previsti dalla presente legge » e di sostituirle con le seguenti: « nonché per le case di cura private previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Il deputato Morelli propone di sopprimere le parole: « da disposizioni particolari per gli Istituti di cura per le malattie mentali ».

A questo punto il relatore Lattanzio dà lettura del primo comma, quale risulta con gli emendamenti accolti dal Governo: « L'assistenza ospedaliera pubblica è svolta a favore

di tutti i cittadini italiani e stranieri esclusivamente dagli enti ospedalieri, salvo quanto previsto da disposizioni particolari per gli ospedali psichiatrici e gli altri Istituti di cura per malattie mentali, per le cliniche degli istituti universitari di ricovero e di cura attualmente esistenti, per gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, nonché per le case di cura private previste dall'articolo 8 della presente legge ».

Respinti gli emendamenti mantenuti in tutto o in parte dai vari presentatori, la Commissione approva il primo comma nel testo proposto dal relatore, d'intesa con il Governo.

La Commissione passa a discutere il secondo comma dell'articolo 1, che viene approvato nel testo del disegno di legge avendo la Commissione respinto un emendamento presentato dal deputato Messinetti anche a nome dei deputati Alboni, Monasterio, Abbruzzese, Scarpa, Balconi, Di Mauro, Morelli, Palazzeschi, Pasqualicchio, Zanti Carmen.

La Commissione passa all'esame del terzo comma. Il deputato Alboni illustra l'emendamento soppressivo dell'intero comma; così, a nome del suo gruppo, anche il deputato Capua. Il deputato Monasterio dichiara che le case di cura private costituiscono una categoria ormai ben delineata e non comprende le ragioni per le quali si intenda creare una nuova categoria per gli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici.

Il relatore Lattanzio si dichiara contrario agli emendamenti soppressivi, perché, a parte ogni riferimento al Concordato vigente tra lo Stato italiano e la Santa Sede, egli non ritiene giusto e corretto che si facciano rientrare nella categoria delle case di cura private, gli ospedali degli enti religiosi, i quali non hanno scopo di lucro e si reggono per l'attività generosa e caritatevole del personale sanitario e di assistenza il quale economicamente non riceve il trattamento dei dipendenti delle case di cura private.

Il Ministro della sanità osserva che il terzo comma ribadisce uno degli aspetti concordatari dai quali non si può prescindere, a meno che non si denunci il Concordato per questi dieci o dodici ospedali religiosi su 1.200 ospedali esistenti. Condivide, inoltre, la importante osservazione fatta dal relatore sulle finalità differenti dalla ricerca del lucro che distinguono gli ospedali religiosi dalle case di cura private.

Il deputato Di Mauro Ado Guido dichiara, in contrario avviso a quello del Ministro, che

proprio il Concordato permette di assoggettare gli ospedali ecclesiastici al diritto comune. Successivamente la Commissione delibera di mantenere il terzo comma nel testo del disegno di legge. I deputati Barba e Usvardi propongono, successivamente il seguente comma aggiuntivo: « Gli istituti e gli enti di cui al terzo comma, ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge, possono ottenere, a domanda, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 19 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della presente legge ».

Il deputato Alboni esprime la meraviglia del suo gruppo per l'atteggiamento del gruppo socialista favorevole ad una norma che dà tutti i vantaggi agli ospedali ecclesiastici, senza rafforzare alcun controllo da parte dello Stato.

Il Ministro Mariotti dichiara che — al contrario — l'inciso « ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge » assoggetta con precisa coerenza gli ospedali ecclesiastici alla nuova disciplina.

Il deputato Usvardi dichiara che l'inciso citato dal Ministro tranquillizza la sua parte ed osserva che si potrebbe aggiungere dopo le parole: « gli Istituti e gli enti » le parole: « attualmente esistenti ».

Il deputato Di Mauro osserva che l'emendamento Usvardi poteva essere accettato se fosse stato soppresso il terzo comma.

Il deputato Morelli rileva che l'emendamento proposto dai deputati Usvardi e Barba, in effetti, è stato proposto dall'Associazione degli enti religiosi ospedalieri i quali, nella loro circolare, si richiamano alla intangibilità del loro sistema giuridico-amministrativo.

Il deputato Alboni ritiene che l'emendamento Usvardi potrebbe avere un significato di temperamento soltanto se effettivamente limitasse la possibilità degli enti religiosi di creare altre case di cura.

Il deputato Monasterio chiede schiarimenti sull'inciso « ove posseggano i requisiti prescritti dalla presente legge ».

Il deputato Romano considera che l'aggiunta dell'espressione « attualmente esistenti » potrebbe conferire maggiore omogeneità alla rete dell'assistenza ospedaliera.

Il deputato Capua pone in guardia il Ministro della sanità contro norme del tipo proposto che creano estese aree di sperequazione nel trattamento dei medici.

Il Relatore Lattanzio definisce lodevolissimo il lavoro svolto, con spirito di carità e di rinuncia, dagli ospedali religiosi e si dichiara

contrario all'aggiunta delle parole « attualmente esistenti ».

Il deputato Usvardi ritira il proprio secondo emendamento consistente nell'aggiunta delle parole: « attualmente esistenti ».

Il Ministro Mariotti dichiara che il comma aggiuntivo avrà effetti limitativi della proliferazione di case di cura dipendenti da enti ecclesiastici. Per quanto concerne il problema politico di fondo, fa osservare alla parte comunista che si tratta, in questo campo, come in quello della scuola e dell'ordinamento giuridico, delle conseguenze della votazione con la quale l'Assemblea Costituente approvò l'articolo 7 della Costituzione.

Il deputato Di Mauro Ado Guido presenta un emendamento perché vengano aggiunte le parole: « attualmente esistenti », ma la Commissione lo respinge ed approva il comma Barba ed Usvardi, accolto dal Governo.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2. Il primo comma viene approvato senza modificazioni, il secondo comma viene approvato con lievi modifiche di stile dopo che la Commissione ha respinto un emendamento presentato dai deputati Balconi Marcella ed altri sostitutivo del secondo e terzo comma.

I deputati Barba, Usvardi e Romano propongono un comma aggiuntivo che così recita: « Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare, senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia od infortunio o per maternità, siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici o privati. Sulla necessità del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine all'attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia ».

Il deputato Capua ritiene che la norma sia pleonastica perché nella legislazione vigente è già ampiamente considerata l'ipotesi dell'urgenza e mantiene le già espresse riserve per il ricovero degli stranieri.

Il deputato Fada concorda con il deputato Capua ed illustra i casi di ricovero d'urgenza e di ricovero di eccezionale urgenza, mentre richiama, particolarmente, l'attenzione dei commissari sul problema del pagamento.

Il Ministro Mariotti dichiara che l'emendamento aggiuntivo è accettato dal Governo

perché, dovendosi riordinare tutta la materia ospedaliera, è opportuno ribadire in una proposizione molto chiara i doveri del pronto soccorso.

Il deputato Albani, pur riconoscendo la esattezza della motivazione data dal Ministro, ritiene che le inadempienze siano relative alla insufficienza dei posti letto. Successivamente la Commissione approva il comma aggiuntivo senza modificazioni ed il terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge con una lieve modifica di stile.

Il Presidente De Maria rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

## CONVOCAZIONI

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 3 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame dello Stato della finanza locale in Italia:*

Esposizione del Ministro delle finanze.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Venerdì 3 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione dei disegni di legge:*

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture (3703) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*);

Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari (3704) — Relatore: Martuscelli — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170) — Relatore: Amatucci.

*Discussione della proposta di legge:*

DEL CASTILLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in merito alla promozione dei magistrati scrutinati (Già articolo 3 della proposta di legge n. 2056 stralciato con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 10 dicembre 1965) (2056-ter) — Relatore: Amatucci.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatore PACE: Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2702-B) — Relatore: Amatucci.

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Venerdì 3 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sugli emendamenti al disegno e alle proposte di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (3682);

LETTIERI ed altri: Norme interpretative dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (3239);

BIANCHI GERARDO ed altri: Norme interpretative e modificative delle disposizioni di cui ai titoli V e VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dell'articolo 166 del testo unico approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e abrogazione dell'articolo 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (3138);

— (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Fabbri Francesco.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

(Igiene e sanità)

**Venerdì 3 febbraio, ore 8,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, VIII e XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e della XIII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa  
alle ore 0,30 di venerdì 3 febbraio 1967.*